



Cod. N21 – P2
Cod. CM/ne

Circolare n.50

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm – aoo_generale

Prot.: 0000499

Data: 12/04/2024

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Proposta di modifica della legge 08/07/1980, n. 319 e del D.M. 30/05/2002 e linee guida applicative del D.M. 30/05/2002 e del D.P.R. n. 115/2002.

Gentilissimi,

a seguito dell'insediamento Commissione del Ministero della Giustizia, preposta alla rideterminazione della misura degli onorari degli ausiliari del magistrato, il Consiglio Nazionale ha partecipato, il 15 marzo u.s, all'incontro promosso da Professioni Italiane con il geometra Giorgio Granello, componente della Commissione Ministeriale.

Il confronto ha consentito di riflettere sulle modalità di definizione e approvazione della nuova norma, ma anche per analizzare gli aspetti relativi ai meccanismi di determinazione dei compensi. Infine è emersa la disponibilità della commissione a coinvolgere il sistema ordinistico nella sua attività.

In attesa dell'attività della Commissione del Ministero e del conseguente coinvolgimento del sistema ordinistico si invia in allegato la bozza di modifica della "tariffa giudiziaria", predisposta dal Gruppo Operativo "Equo compenso – CTU", che sarà oggetto di discussione nella prossima CNO che si terrà a Pesaro il 16 e 17 maggio p.v.

La disciplina della "tariffa giudiziaria" è contenuta a vario titolo nella Legge 08/07/1980, n.319, nel D.P.R. 30/05/2002, n.115, e nel Decreto del Ministero della Giustizia del 30/05/2002.

Il documento, formulato dal Gruppo Operativo "Equo compenso – CTU", muove dalla necessità di conformare, seppure senza stravolgere l'impianto del quadro normativo vigente, i compensi dei Consulenti e dei Periti alla complessità delle attività loro richieste, rese ancor più gravose dalle riforme delle procedure succedutesi a partire dai primi anni duemila, procedendo, contestualmente, all'adeguamento ISTAT, fermo al 1999.





Sono state introdotte definizioni e disposizioni applicative, mutuata anche dalla giurisprudenza di legittimità, che consentano di specificare in maniera quanto più puntuale l'applicazione oggettiva della tariffa, così che possa essere riconosciuto al Professionista il compenso dovuto per l'attività svolta.

È stato rideterminato sia l'importo dell'onorario a vacanza, eliminando la distinzione tra la prima vacanza e le successive, muovendo dalla equiparazione dell'Ausiliario del Giudice ad un dipendente della PA operata dall'articolo 55 del D.P.R. n.115/2002, che l'entità del compenso minimo degli onorari fissi, prescindendo dal semplice adeguamento all'indice ISTAT.

Per gli onorari a percentuale, caratterizzati, come è noto, dal limite dello scaglione massimo, per i compensi relativi agli importi superiori alla soglia dei 516.000 euro euro è stato introdotto il criterio della estrapolazione, evitando così il ricorso alla richiesta di maggiorazione dell'onorario, soggetto alla valutazione discrezionale del Giudice.

Il documento, sulle linee guida applicative del D. M. 30/05/2002 e del D.P.R. n. 115/2020, si propone l'obiettivo di definire i criteri per un'applicazione quanto più possibile "omogenea" della tariffa giudiziaria, in essi contenuta, che disciplina le spese di giustizia afferenti alle attività degli Ausiliari del Giudice, pur nel rispetto dell'autonomia e del potere discrezionale del Magistrato, auspicando, qualora il suo recepimento fosse disatteso dal Ministero, che possa costituire un valido strumento per protocolli d'intesa tra i tribunali circondariali e gli Ordini territoriali.

Il testo è suddiviso in tre parti:

- la prima parte tratta la liquidazione delle spese e delle prestazioni i cui compensi sono contenuti nella tariffa giudiziaria, vengono elencati i casi in cui si ritiene debba essere riconosciuto l'aumento degli onorari, viene introdotta la definizione di "compendio immobiliare omogeneo", ed analizzate le attività afferenti alla verifica della conformità urbanistico – edilizia e della regolarità catastale dei fabbricati richiesta nelle procedure esecutive e concorsuali, disciplinate dagli articoli 11, 12 e 13 del D.M. 30/05/2002;
- la seconda parte prende in considerazione le attività di natura libero professionale svolte dai Consulenti e dai Periti, ovvero quelle prestazioni che, seppure svolte su incarico dell'AG, non sono contemplate dalla tariffa giudiziaria, ma che possono essere previste, invece, dal D.M. 20/07/2012, n°140, ovvero per le quali non è prevista alcuna disciplina per la determinazione del compenso;





- la terza parte affronta i due temi specifici afferenti alle procedure esecutive e concorsuali: la liquidazione provvisoria e definitiva e l'interruzione delle operazioni peritali su disposizione del Giudice.

Eventuali contributi possono essere inviati al seguente indirizzo mail interni@cnappe.it.

In attesa dei vostri graditi contributi, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario

(Tiziana Campus)

Il Presidente

(Massimo Crusi)

Allegati:

- Bozza proposta di modifica DM 30-05-2002
- Bozza linee guida liquidazione compensi ausiliario del giudice.



ADEGUAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI PERITI, CONSULENTI TECNICI, INTERPRETI E TRADUTTORI PER LE OPERAZIONI ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ' GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE.

ART. 1	2
TABELLE CONTENENTI LA MISURA DEGLI ONORARI FISSI E DI QUELLI VARIABILI DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI, PER LE OPERAZIONI ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319.....	3
ART. 1	3
ART. 2	3
ART. 3	4
ART. 4	4
ART. 5	4
ART. 6	5
ART. 7	6
ART. 8	6
ART. 9	6
ART. 10	6
ART. 11	7
ART. 12	7
ART. 13	7
ART. 14	8
ART. 15	9
ART. 16	9
ART. 17	9
ART. 18	10
ART. 19	10
ART. 20	10
ART. 21	10
ART. 22	10
ART. 23	10
ART. 24	10
ART. 25	11
ART. 26	11
ART. 27	11
ART. 28	11
ART. 29	11

NOTE.

Il testo con sfondo di colore beige, poiché afferente ad attività riservate ad altre Professioni, non è stato oggetto di modifica.

~~Con carattere barrato di colore rosso~~ il testo di cui si propone l'abrogazione o la sostituzione.

Con carattere in grassetto e/o con sfondo di colore verde il testo che si propone in sostituzione o in aggiunta.

Con carattere in grassetto di colore blu e riquadro il testo riportato nella bozza predisposta nel mese di luglio 2022 che si ritiene di dover rimuovere per le ragioni esposte nelle note a fondo pagina.

D.M.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. ~~10 della legge 8 luglio 1980, n. 319~~ **54 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115**, in base al quale ogni triennio può essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o a vacanza spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti, e traduttori, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n.352, con il quale è stata adeguata la misura dei predetti onorari in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi dal dicembre 1984 al dicembre 1987;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1997, con il quale è stata adeguata la misura degli onorari a vacanza in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi da agosto 1988 ad agosto 1994;

Rilevato che non si è proceduto all'adeguamento degli onorari fissi e variabili al termine del triennio agosto 1988-agosto 1991, né in quelli successivi, così come non si è proceduto all'adeguamento degli onorari commisurati al tempo al termine del triennio agosto 1994-agosto 1997, né in ~~quello successivo~~ **quelli successivi**;

Considerato che la misura degli onorari predetti non appare più adeguata;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere all'adeguamento degli onorari ~~sopra indicati~~ **rispettivamente fissi e variabili** per il periodo ~~agosto 1988-agosto 1999 e agosto 1994-agosto 1999~~ **agosto 1999 - settembre 2023 ed alla rideterminazione degli onorari a tempo commisurandoli al costo orario dei dipendenti statali inquadrati nelle funzioni di dirigente di seconda fascia del ruolo unico¹**;

Rilevato che l'ISTAT, con nota del ~~23 maggio 2001~~, ha comunicato che l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il periodo ~~agosto 1988-agosto 1999~~ **agosto 1999 - settembre 2023** è pari ~~a 57,9%~~ **al 60,4%²**, e per il periodo ~~agosto 1994-agosto 1999~~ **è pari a 14,9%**;

Ritenuto che nelle sopraindicate rispettive misure debba essere effettuato l'adeguamento, per il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, si può provvedere con decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1

1. ~~Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di €14,68 per la prima vacanza e di €8,15 per ciascuna delle vacanze successive.~~ Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, è sostituito dal seguente: **“La vacanza è di due ore. L'onorario per ogni vacanza è di €31,00³.”**

¹ Il criterio dell'equiparazione dell'incaricato (Perito o Consulente tecnico) al dirigente di seconda fascia del ruolo unico dei dipendenti statali è stato introdotto nell'ordinamento che disciplina le spese di giustizia, afferente anche agli onorari degli ausiliari del magistrato (Titolo VII, artt. 49 e seguenti), dall'articolo 55 del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115.

² <https://rivaluta.istat.it/Rivaluta/>

³ Muovendo dal metodo richiamato alla nota 1, che consente di contemperare la misura dell'onorario con la natura pubblicistica dell'incarico, l'onorario della vacanza è determinato nel doppio del costo orario di un dipendente della

2. Gli importi indicati nelle tabelle approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820, sono rideterminati come da tabelle allegate al presente decreto.

3. L'applicazione del compenso a tempo deve essere considerato del tutto eccezionale e residuale, dovendosi applicare, anche eventualmente procedendo per analogia, le tabelle previste dal presente decreto.

4. È dovuto al Perito o al Consulente tecnico il compenso per le attività svolte per ognuno dei quesiti dotati di propria autonomia, e per quelle dovute a ciascuna delle indagini richieste da un accertamento plurimo, ancorché conseguenti ad incarico unitario⁴.

~~3-~~ 5. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 1360, nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.1.2.1., spese di giustizia, del centro di responsabilità "Affari di giustizia", dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno finanziario ~~2002~~ e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà inviato al controllo secondo la normativa vigente.

Roma, ~~30 maggio 2002~~

Il Ministro della giustizia ~~Castelli~~ Nordio

Il Ministro dell'economia e delle finanze ~~Tremonti~~ Giorgetti

TABELLE CONTENENTI LA MISURA DEGLI ONORARI FISSI E DI QUELLI VARIABILI DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI, PER LE OPERAZIONI ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319.

Art. 1

Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità' oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacanze.

Art. 2

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro 5.164,57, dal ~~4,6896%~~ **7,5221%** al ~~9,3951%~~ **15,0697%**;

da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal ~~3,7580%~~ **6,0278%** al ~~7,5160%~~ **12,0557%**;

da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, al ~~2,8106%~~ **4,5082%** al ~~5,6370%~~ **9,0417%**;

da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal ~~2,3527%~~ **3,7737%** al ~~4,6896%~~ **7,5221%**;

da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dal ~~1,8790%~~ **3,0139%** al ~~3,7580%~~ **6,0278%**;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dal ~~0,9316%~~ **1,4943%** al ~~1,8790%~~ **3,0139%**;

da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo ~~0,4737%~~ **0,7598%** allo ~~0,9474%~~ **1,5196%**.

Pubblica Amministrazione inquadrato nella categoria D, livello 1, quantificato sommariamente, ed in via non esaustiva, in €.15,41 al netto degli oneri contributivi ed assicurativi.

Il secondo comma dell'articolo 50 del D.P.R. n°115/2002 ("...Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive...") prevede la possibilità di non distinguere tra l'onorario della prima e delle vacanze susseguenti.

⁴ Cassazione, Sez. I, 2 novembre 1995, n°11403. Conforme, e più recente: Cassazione, Sez. II, 23 marzo 2007, n°7186.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro ~~145,12~~ 600,00.

Qualora il valore della perizia o della consulenza tecnica ecceda l'importo massimo dell'ultimo scaglione spetta al perito o al consulente un onorario aggiuntivo computato, sull'eccedenza del valore, in applicazione dell'aliquota determinata con la formula matematica: $A_R = A_M(I_S/I_M)^t$, in cui: A_R è l'aliquota ricercata; I_M e A_M rappresentano, rispettivamente, l'importo massimo dell'ultimo scaglione e l'aliquota ad esso corrispondente; I_S è l'importo della perizia o della consulenza; t è la tangente della retta della tariffa, pari a -0,44. L'entità dell'onorario aggiuntivo non potrà essere superiore a quella dell'onorario calcolato per scaglioni in applicazione dell'aliquota massima.

Art. 3

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto **alla metà di un terzo**.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro ~~145,12~~ 600,00.

Art. 4

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profili e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

A. Sul totale delle attività:

- fino a euro 51.645,69, dallo 0,3790% allo 0,7579%;
- da 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,1405% allo 0,2811%;
- da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;
- da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%;
- da euro 516.456,91 e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0235% allo 0,0471%;
- da euro 1.032.913,81 fino e non oltre euro 2.582.284,50, dallo 0,0093% allo 0,0188%.

B. Sul totale dei ricavi lordi:

- fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;
- da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%;
- da euro 516.456,91 e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0188% allo 0,0376%;
- da euro 1.032.913,81 fino e non oltre euro 5.164.568,99, dallo 0,0093% allo 0,0188%.

I suddetti onorari sono ridotti alla metà se la formazione del bilancio riguarda società, enti o imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti pubblici.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 5

Salvo quanto previsto nell'articolo precedente per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 970,42.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma ammessa:

fino a euro 3.098,74, dal ~~4,6896%~~ **7,5221%** al ~~9,3951%~~ **15,0697%**;
 da euro 3.098,75 e fino a euro 5.164,57, dal ~~3,7580%~~ **6,0278%** al ~~7,5160%~~ **12,0557%**;
 da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal ~~3,2843%~~ **5,2680%** al ~~6,5686%~~ **10,5360%**;
 da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal ~~2,8106%~~ **4,5082%** al ~~5,6370%~~ **9,0417%**;
 da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal ~~1,8790%~~ **3,0139%** al ~~3,7580%~~ **6,0278%**;
 da euro 51.645,70 fino e non oltre euro 103.291,38, dal ~~1,4053%~~ **2,2541%** al ~~2,8106%~~ **4,5082%**;
 da euro 103.291,39 fino e non oltre euro 258.228,45, dal ~~0,7042%~~ **1,1295%** al ~~1,4085%~~ **2,2592%**;
 da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo ~~0,2353%~~ **0,3774%** allo ~~0,4705%~~ **0,7547%**.
 È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro ~~145,12~~ **600,00**.

Qualora il valore della perizia o della consulenza tecnica ecceda l'importo massimo dell'ultimo scaglione spetta al perito o al consulente un onorario aggiuntivo computato, sull'eccedenza del valore, in applicazione dell'aliquota determinata con la formula matematica: $A_R = A_M(I_S/I_M)^t$, in cui: A_R è l'aliquota ricercata; I_M e A_M rappresentano, rispettivamente, l'importo massimo dell'ultimo scaglione e l'aliquota ad esso corrispondente; I_S è l'importo della perizia o della consulenza; t è la tangente della retta della tariffa, pari a -0,54. L'entità dell'onorario aggiuntivo non potrà essere superiore a quella dell'onorario calcolato per scaglioni in applicazione dell'aliquota massima.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma ammessa:

fino a euro 3.098,74, dal ~~3,2843%~~ **5,2680%** al ~~6,5686%~~ **10,5360%**;
 da euro 3.098,75 e fino a euro 5.164,57, dal ~~2,8106%~~ **4,5082%** al ~~5,6370%~~ **9,0417%**;
 da euro 5.164,58 e fino a euro 15.493,71, dal ~~1,4053%~~ **2,2541%** al ~~2,8106%~~ **4,5082%**;
 da euro 15.493,72 e fino a euro 30.987,41, dal ~~0,7042%~~ **1,1295%** al ~~1,4085%~~ **2,2592%**;
 da euro 30.987,42 e fino a euro 51.645,69, dallo ~~0,4737%~~ **0,7598%** all' ~~0,9474%~~ **1,5196%**;
 da euro 51.645,70 fino e non oltre euro 103.291,38, dallo ~~0,2353%~~ **0,3774%** allo ~~0,4705%~~ **0,7547%**.
 È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro ~~145,12~~ **300,00**.

Qualora il valore della perizia o della consulenza tecnica ecceda l'importo massimo dell'ultimo scaglione spetta al perito o al consulente un onorario aggiuntivo computato, sull'eccedenza del valore, in applicazione dell'aliquota determinata con la formula matematica: $A_R = A_M(I_S/I_M)^t$, in cui: A_R è l'aliquota ricercata; I_M e A_M rappresentano, rispettivamente, l'importo massimo dell'ultimo scaglione e l'aliquota ad esso corrispondente; I_S è l'importo della perizia o della consulenza; t è la tangente della retta della tariffa, pari a -0,72. L'entità dell'onorario aggiuntivo non potrà essere superiore a quella dell'onorario calcolato per scaglioni in applicazione dell'aliquota massima.

Art. 7

Per la perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo attuariale in materia di ricostruzione di posizioni retributive o previdenziali, di prestiti, di nude proprietà e usufrutti, di ammortamenti finanziari, di adeguamento al costo della vita e rivalutazione monetaria, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro ~~145,12~~ **300,00** a euro ~~484,95~~ **800,00**.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di basi tecniche di gestioni previdenziali e assistenziali, di riserve matematiche individuali e valori di riscatto di anzianità pregressa ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro ~~193,67~~ **300,00** a euro ~~582,05~~ **1.000,00**.

Art. 8

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di stato di equilibrio tecnico finanziario di gestioni previdenziali e assistenziali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare delle entrate, effettive o presunte, dell'anno cui si riferisce la valutazione:

fino a euro 103.291,38 dallo 0,6632%, all'1,3106%;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,3790% allo 0,7579%;

da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,2842% allo 0,5684%;

da euro 516.456,91 e fino a euro 5.164.568,99, dallo 0,0379% allo 0,0758%;

da euro 5.164.569 fino e non oltre euro 25.822.844,95, dallo 0,0093% allo 0,0188%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di analisi tecniche sui bilanci consuntivi o preventivi di enti previdenziali, assicurativi o finanziari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro 103.291,38, dal 0,3284% al 0,6569%;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dal 0,1405% al 0,2811%;

da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dal 0,0474% al 0,0947%;

da euro 516.456,91 e fino a euro 5.164.568,99, dal 0,0141% a 0,0281%;

da euro 5.164.569 fino e non oltre euro 51.645.689,91, dal 0,00235% al 0,0047%.

Qualora l'analisi di cui al comma precedente riguardi più di un bilancio, il compenso complessivo è costituito dalla somma dell'onorario relativo al bilancio più recente e da quello spettante per ciascun bilancio precedente ridotto alla metà. È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 9

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di opere di pittura, scultura e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro ~~96,58~~ **200,00** a euro ~~484,95~~ **800,00**. Quando l'indagine ha ad oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto ~~da un terzo a due terzi~~ **di un terzo**.

Art. 10

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 582,05.

Art. 11

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro 5.164,57, dal ~~6,5686%~~ **10,2360%** al ~~13,1531%~~ **21,0976%**;

da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal ~~4,6896%~~ **7,5221%** al ~~9,3951%~~ **15,0697%**;

da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal ~~3,7580%~~ **6,0278%** all' ~~7,5160%~~ **12,0557%**;

da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal ~~2,8106%~~ **4,5082%** al ~~5,6370%~~ **9,0417%**;

da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dal ~~11,8790%~~ **3,0139%** al ~~3,7580%~~ **6,0278%**;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dal ~~10,9316%~~ **1,4943%** all' ~~11,8790%~~ **3,0139%**;

da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo ~~0,2353%~~ **0,3774%** allo ~~0,4705%~~ **0,7547%**.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro ~~145,12~~ **600,00**.

Qualora il valore della perizia o della consulenza tecnica ecceda l'importo massimo dell'ultimo scaglione spetta al perito o al consulente un onorario aggiuntivo computato, sull'eccedenza del valore, in applicazione dell'aliquota determinata con la formula matematica: $A_R = A_M (I_S / I_M)^t$, in cui: A_R è l'aliquota ricercata;

I_M e A_M rappresentano, rispettivamente, l'importo massimo dell'ultimo scaglione e l'aliquota ad esso corrispondente;

I_S è l'importo della perizia o della consulenza;

t è la tangente della retta della tariffa, pari a -0,61.

L'entità dell'onorario aggiuntivo non potrà essere superiore a quella dell'onorario calcolato per scaglioni in applicazione dell'aliquota massima.

Art. 12

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme **di carattere generale o speciale**, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di ~~€145,12~~ **euro 600,00** ad un massimo di ~~€970,42~~ **euro 1.600,00, per ognuna delle distinte ed autonome verifiche effettuate.**

Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, **unità immobiliari, porzioni di edifici o interi** fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da minimo di euro ~~145,12~~ **600,00** ad un massimo di euro ~~970,42~~ **1.600,00, per ognuna delle distinte ed autonome operazioni di rilievo o di misurazione effettuate.**

Art. 13

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:

fino a euro 5.164,57, dall' ~~1,0264%~~ **1,6463%** al ~~2,0685%~~ **3,3179%**;

da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dall' ~~0,9316%~~ **1,4943%** all' ~~11,8790%~~ **3,0139%**;

da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal ~~10,8369%~~ **1,3424%** all' ~~11,6895%~~ **2,7100%**;

da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dallo ~~0,5684%~~ **0,9117%** all' ~~1,1211%~~ **1,7982%**;

da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo ~~0,3790%~~ **0,6079%** all' ~~0,7579%~~ **1,2157%**;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo ~~0,2842%~~ **0,4559%** allo ~~0,5684%~~ **0,9117%**;

da euro 258.228,46 e fino e non oltre a euro 516.456,90, dallo ~~0,0474%~~ **0,0760%** allo ~~0,0947%~~ **0,1519%**.

~~Nel caso di stima sommaria spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi del comma precedente e ridotto alla metà; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso è ridotto di due terzi. È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.~~

Per la stima sommaria esposta in una breve relazione riassuntiva e basata su elementi sintetici e globali, quali, per i fabbricati, la cubatura, la superficie globale o il numero dei vani, ovvero, per i terreni, l'estensione complessiva, al perito o al consulente è dovuto l'onorario computato in applicazione dell'aliquota minima.

Per la stima particolareggiata basata su specifici criteri di valutazione e corredata di relazione motivata, e per la perizia resa nelle esecuzioni civili e nelle procedure concorsuali, al perito o al consulente è dovuto l'onorario computato in applicazione dell'aliquota massima.

Nel caso di semplice giudizio stima spetta al perito o al consulente un onorario determinato ai sensi del secondo comma e ridotto di un terzo.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 600,00.

Qualora il valore della perizia o della consulenza tecnica ecceda l'importo massimo dell'ultimo scaglione spetta al perito o al consulente un onorario aggiuntivo computato, sull'eccedenza del valore, in applicazione dell'aliquota determinata con la formula matematica: $A_R = A_M (I_S / I_M)^t$, in cui: A_R è l'aliquota ricercata;

I_M e A_M rappresentano, rispettivamente, l'importo massimo dell'ultimo scaglione e l'aliquota ad esso corrispondente;

I_S è l'importo della perizia o della consulenza;

t è la tangente della retta della tariffa, pari a -0,55.

L'entità dell'onorario aggiuntivo non potrà essere superiore a quella dell'onorario calcolato per scaglioni in applicazione dell'aliquota massima.

Nel caso di perizia o di consulenza avente ad oggetto più immobili con diversa natura o destinazione, o con caratteristiche non omogenee, o collocati in Comuni diversi, ovvero riferita a beni ubicati nel medesimo Comune e tra di loro assimilabili per natura e destinazione, ma ricompresi in aree appartenenti a differenti zone territoriali omogenee, così come perimetrare dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate⁵, l'onorario computato ai sensi dei commi che precedono è applicato ad ogni singola stima.

Art. 14

Per la perizia o la consulenza in materia di cave e miniere, minerali, sostanze solide, liquide e gassose spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:

fino a euro 5.164,57, dal ~~1,4053%~~ **2,2541%** al ~~2,8106%~~ **4,5082%**;

da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal ~~0,9316%~~ **1,4943%** al ~~1,8790%~~ **3,0139%**;

da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dallo ~~0,4737%~~ **0,7598%** al ~~0,9474%~~ **1,5197%**;

da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dallo ~~0,2842%~~ **0,4559%** allo ~~0,5684%~~ **0,9117%**;

⁵ Il riferimento alla "zona OMI" si ritiene legittimato dalla definizione che di questa ne dà il "Manuale della Banca Dati Quotazione dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare": "Porzione della fascia territoriale che riflette un comparto omogeneo del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali. Tale uniformità viene tradotta in omogeneità dei valori di mercato delle unità immobiliari...".

da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo ~~0,1879%~~ **0,3014%** allo ~~0,3758%~~ **0,6071%**;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo ~~0,0932%~~ **0,1495%** allo ~~0,1879%~~ **0,3014%**;
da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo ~~0,0474%~~ **0,0760%** allo ~~0,0947%~~ **0,1519%**.
È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro ~~145,12~~ **600,00**.

Qualora il valore della perizia o della consulenza tecnica ecceda l'importo massimo dell'ultimo scaglione spetta al perito o al consulente un onorario aggiuntivo computato, sull'eccedenza del valore, in applicazione dell'aliquota determinata con la formula matematica: $A_R = A_M(I_S/I_M)^t$, in cui: A_R è l'aliquota ricercata; I_M e A_M rappresentano, rispettivamente, l'importo massimo dell'ultimo scaglione e l'aliquota ad esso corrispondente; I_S è l'importo della perizia o della consulenza; t è la tangente della retta della tariffa, pari a -0,72. L'entità dell'onorario aggiuntivo non potrà essere superiore a quella dell'onorario calcolato per scaglioni in applicazione dell'aliquota massima.

Art. 15

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'art. 11 e ridotto ~~alla metà~~ **di un terzo**. In materia di valutazione di danni l'onorario come innanzi determinato è ulteriormente ridotto ~~alla metà~~ **di un terzo**.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro ~~96,58~~ **600,00**.

Art. 16

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili amministrative di case e beni rustici, di curatele di aziende agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, **di valore locativo⁶**, di indennità di occupazione, di redazione di stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle millesimali e riparto di spese condominiali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro ~~145,12~~ **600,00** ad un massimo di euro ~~970,42~~ **1.600,00**.

Art. 17

Per la consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico e della circolazione spetta al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro 258,23, dal ~~7,5160%~~ **12,0557%** al ~~15,0321%~~ **24,1115%**;

da euro 258,24 e fino a euro 516,46, dal ~~5,6370%~~ **9,0417%** al ~~11,2741%~~ **18,0837%**;

da euro 516,47 e fino a euro 2.582,28, dal ~~3,7580%~~ **6,0278%** al ~~7,5160%~~ **12,0557%**;

da euro 2.582,29 e fino a euro 25.822,84, dal ~~1,4053%~~ **2,2541%** al ~~2,8106%~~ **4,5082%**;

da euro 25.822,85 fino e non oltre euro 51.645,69, dal ~~0,9316%~~ **1,4943%** al ~~1,8790%~~ **3,0139%**.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro ~~38,73~~ **100,00**. Il valore è determinato in base all'entità del danno cagionato alla cosa. ~~Nel caso di più cose danneggiate si ha riguardo al danno di maggiore entità. Per la perizia nella materia di cui al primo comma l'onorario è commisurato al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico ed è determinato in base alle vacanze.~~

Qualora il valore della perizia o della consulenza tecnica ecceda l'importo massimo dell'ultimo scaglione spetta al perito o al consulente un onorario aggiuntivo computato, sull'eccedenza del valore, in applicazione dell'aliquota determinata con la formula matematica: $A_R = A_M(I_S/I_M)^t$, in cui: A_R è l'aliquota ricercata;

⁶ Il valore locativo costituiva la base imponibile di un tributo abrogato definitivamente con la riforma tributaria del 1973.

I_M e A_M rappresentano, rispettivamente, l'importo massimo dell'ultimo scaglione e l'aliquota ad esso corrispondente;

I_S è l'importo della perizia o della consulenza;

t è la tangente della retta della tariffa, pari a -0,30.

L'entità dell'onorario aggiuntivo non potrà essere superiore a quella dell'onorario calcolato per scaglioni in applicazione dell'aliquota massima.

Art. 18

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di esplosivi, di armi, di proiettili, di bossoli e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro ~~48,03~~ **76,51** a euro ~~145,12~~ **231,18** per il primo reperto. Se il reperto è costituito da un'arma in esso sono compresi i proiettili e i bossoli. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di balistica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro ~~48,03~~ **76,51** a euro ~~145,12~~ **231,18** per il primo reperto. Quando l'indagine di cui al primo e al terzo comma ha ad oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto ~~da un terzo a due terzi~~ **di un terzo**.

Art. 19

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di geomorfologia applicata, idrogeologia, geologia applicata e stabilità dei pendii spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro ~~241,70~~ **385,03** ad un massimo di euro ~~4.852,11~~ **7.729,41**.

Art. 20

Per la perizia in materia medico-legale, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:

visita medico-legale euro 19,11;

ispezione esterna di cadavere euro 19,11;

autopsia euro 67,66;

autopsia su cadavere esumato euro 96,58.

Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito, per le medesime operazioni, un onorario:

per visite medico-legali da euro 48,03 a euro 145,12;

per accertamenti su cadavere da euro 116,20 a euro 387,86.

Art. 21

Per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona spetta al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 290,77.

Art. 22

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto l'esame alcoolimetrico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di euro 14,46 a campione.

Art. 23

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto la ricerca del tasso percentuale carbossiemoglobinemico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di euro 28,92 a campione.

Art. 24

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o criminologica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 387,86.

Art. 25

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto diagnosi su materiale biologico o su tracce biologiche ovvero indagini biologiche o valutazioni sui risultati di indagini di laboratorio su tracce biologiche spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 28,92 a euro 290,77. Qualora i reperti o i marcatori sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ciascuno di essi, successivo al primo, è ridotto alla metà.

Art. 26

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti diagnostici su animali, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito o al consulente tecnico i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:

visita clinica euro 19,11;

esame necroscopico euro 67,66.

Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito o al consulente tecnico, per le medesime operazioni, un onorario:

per visita clinica da euro 48,03 a euro 145,12;

per esame necroscopico da euro 96,58 a euro 290,77.

Nel caso di malattie infettive, epidemiche o endemiche, che abbiano interessato più capi facenti parte di un gregge o di una mandria o di un allevamento gli onorari di cui ai precedenti commi sono raddoppiati.

Art. 27

Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12 a campione per la ricerca qualitativa di una sostanza, da euro 67,66 a euro 193,67 a campione per la ricerca quantitativa.

Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 67,66 a euro 193,67 per l'analisi qualitativa di ciascuna sostanza da euro 48,03 a euro 145,12 per l'analisi quantitativa. Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo è ridotto alla metà.

Art. 28

Per la perizia o la consulenza tecnica chimica-tossicologica avente ad oggetto la ricerca quantitativa o qualitativa completa generale incognita delle sostanze inorganiche, organiche volatili e organiche non volatili nonché di agenti patogeni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12.

Per la perizia o la consulenza ecotossicologica volta ad accertare le alterazioni e le impurità di qualsiasi sostanza o ad identificare gli agenti patogeni infettanti, infestanti e inquinanti, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 407,48.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inquinamento acustico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 484,95.

Art. 29

Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti.

Per quanto concerne le attività espletate dal consulente tecnico per un tentativo finalizzato a migliore risoluzione della controversia ex art. 696 bis c.p.c. ovvero richiesto dal giudice o dalle parti, spetta al consulente tecnico un onorario in funzione dell'art. 52 D.P.R. 115/2002 con riguardo all'attività di cui al quesito ed indipendentemente dall'esito dell'attività conciliativa.⁷

⁷ Nella ipotesi di tentativo di conciliazione obbligatorio (ex art. 696 bis o ex art. 198 C.P.C.), per il quale la richiesta di liquidazione deve essere sottoposta al Giudice, il ricorso all'articolo 52 non può essere disposto ex ante, prescindendo dall'entità dell'attività che dovrà essere svolta dal Consulente, posto che l'aumento degli onorari può essere concesso soltanto allorquando "...sia stato riconosciuto al Consulente il compenso massimo determinato sulla base delle tabelle allegate al..." D.M. 30 maggio 2002 (Cass. Sez. II, 9 ottobre 2014, n°21339). Ovvero, in ipotesi di compenso determinato a percentuale, l'aumento può essere concesso (a discrezione e nella misura stabilita dal Giudice) soltanto se sia stato raggiunto o superato lo scaglione del valore massimo.

Nella ipotesi in cui, invece, il tentativo di conciliazione non sia previsto dalla norma, ma venga condotto per iniziativa del C.T.U., ovvero su richiesta del Giudice, ed abbia esito positivo, il Consulente può chiedere alle parti, all'interno dell'atto transattivo, che il suo compenso sia determinato in applicazione di parametri diversi dalla tariffa giudiziaria (es. D.M. n°140/2012).

CAPO I – LIQUIDAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONTENUTE NELLA TARIFFA GIUDIZIARIA.....	2
ART. 1 – FINALITÀ DEL DOCUMENTO	2
ART. 2 – PREMessa.....	2
ART. 3 – LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DOCUMENTATE (ART. 56 D.P.R. N°115/2002).	2
ART. 4 – LIQUIDAZIONE DELLE SPESE NON DOCUMENTABILI.	2
ART. 5 – AUMENTO E RIDUZIONE DEGLI ONORARI.	3
ART. 6 – COMPENDIO IMMOBILIARE OMOGENEO.	3
ART. 7 – ONORARI PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ URBANISTICA ED EDILIZIA E DELLA REGOLARITÀ CATASTALE NELLE PROCEDURE DI ESPROPRIAZIONE E CONCORSUALI (ART. 12, COMMA 1, D.M. 30/05/2002).	3
ART. 8 – ONORARI PER RILIEVI TOPOGRAFICI, DI FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI, ECC. (ART. 12, COMMA 2, D.M. 30/05/2002).	4
ART. 9 – ONORARI PER LA REDAZIONE DI COMPUTI METRICI (ART. 11 D.M. 30/05/2002).	4
ART. 10 – ONORARI PER LA STIMA DEI BENI (ART. 13 D.M. 30/05/2002).	4
ART. 11 – STIMA DI QUOTE INDIVISE DELLA PIENA PROPRIETÀ.	5
Art. 12 – Stima di diritti diversi dalla piena proprietà.	5
ART. 13 – VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DEL CANONE DI LOCAZIONE, DETERMINAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE, TABELLE MILLESIMALI (ART. 16 D.M. 30/05/2002).	6
ART. 14 – ONORARI A VACAZIONE NELLE PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI.	6
CAPO II – LIQUIDAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI NATURA LIBERO PROFESSIONALE	6
ART. 15 – ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI.	6
ART. 16 – ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA.....	6
ART. 17 – ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE.	7
ART. 18 – ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI.	7
CAPO III – LIQUIDAZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA ED IN CASO DI INTERRUZIONE DELLE OPERAZIONI PERITALI NELLE PROCEDURE ESECUTIVE.....	7
ART. 19 – LIQUIDAZIONE PROVVISORIA E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA.	7
ART. 20 – LIQUIDAZIONE IN CASO DI INTERRUZIONE DELLE OPERAZIONI PERITALI.....	8

CAPO I – LIQUIDAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONTENUTE NELLA TARIFFA GIUDIZIARIA

Art. 1 – Finalità del documento

1. Il documento ha lo scopo di definire le modalità di applicazione del Decreto Ministeriale 30/05/2002, “Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale”, e del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002, n°115, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, nella liquidazione degli onorari e delle spese dell’Ausiliario del Giudice.

Art. 2 – Premessa

1. Per tutto ciò non esplicitato, o non espressamente previsto nelle presenti “Linee Guida”, relativo ad attività, spese ed onorari in esse non contemplate, l’Ausiliario presenterà istanza di autorizzazione al Giudice per il loro svolgimento o il loro riconoscimento.

Art. 3 – Liquidazione delle spese documentate (art. 56 D.P.R. n°115/2002).

1. All’istanza di liquidazione l’Ausiliario allega la documentazione attestante le spese documentabili sostenute nello svolgimento dell’incarico, precisandone, ove non immediatamente riscontrabile (ad esempio per bolli, tributi per visure catastali ed ispezioni ipotecarie, ecc.), l’attinenza con l’attività svolta.

2. Elenco non esaustivo delle spese documentate:

- a) Diritti di accesso agli atti degli Enti a vario titolo coinvolti,
- b) Diritti per ricerca e/o copia di atti presso l’Archivio notarile, l’Archivio di Stato, ecc.,
- c) Diritti per richiesta e rilascio di certificato di destinazione urbanistica,
- d) Diritti per trasmissione/deposito attestato di prestazione energetica,
- e) Tributi per visure catastali ed ispezioni ipotecarie,
- f) Tributi per estratti di mappa,
- g) Eventuali tributi corrisposti per aggiornamenti catastali (tipi mappali, tipi di frazionamento, dichiarazione di fabbricato urbano, denuncia di variazione), ove autorizzati dal Giudice,
- h) Diritti e/o tributi per visure camerali e/o richiesta di informazioni commerciali,
- i) Pedaggi autostradali e sosta parcheggi¹,
- j) Eventuali spese postali.

Art. 4 – Liquidazione delle spese non documentabili.

1. Sono comprese tra le spese non documentabili quelle che l’Ausiliario sostiene nello svolgimento dell’incarico delle quali non è possibile produrre la documentazione che le attesta, e sono costituite, prevalentemente, dalle spese afferenti alle trasferte effettuate dall’Ausiliario con il mezzo proprio, computate in applicazione delle tariffe predisposte dall’ACI entro il 31 dicembre di ogni anno e valide per l’anno successivo.

2. Il decreto con il quale il Giudice nomina l’Ausiliario contiene l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio.

3. Sono riconosciute tutte le trasferte effettuate nell’espletamento dell’incarico, purché, all’atto della liquidazione, l’Ausiliario esponga:

- a) La destinazione,
- b) I chilometri percorsi per andata e ritorno,
- c) Il motivo del viaggio.

4. A norma dell’articolo 71, secondo comma, del D.Lgs. 30/05/2002, n°115, la domanda di liquidazione delle indennità e delle spese di viaggio relative al compimento di atti fuori dalla sede in

¹ Sono escluse le eventuali trasferte per e dal Tribunale, ad esclusione delle trasferte diverse da quelle afferenti al giuramento o disposte ex art. 569 C.P.C.

cui si svolge il processo, o in cui è incardinata la procedura, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro duecento giorni dal compimento della trasferta.

Art. 5 – Aumento e riduzione degli onorari.

1. L'individuazione delle modalità di applicazione delle norme legislative in materia di compensi e di spese di giustizia non preclude l'applicazione dell'art. 52 del D.P.R. 30/05/2002, n°115.
2. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, il Giudice, su richiesta motivata dell'Ausiliario, valuta l'aumento degli onorari fino al doppio.
3. L'aumento non è consentito per gli onorari di cui al Capo II delle presenti "Linee Guida".
4. In via esemplificativa, e non esaustiva, i casi in cui il Giudice può riconoscere l'aumento degli onorari possono essere costituiti:
 - a) Dalla difficoltosa accessibilità dell'immobile,
 - b) Dalla particolare articolazione e complessità distributiva dell'edificio, della porzione di edificio o dell'unità immobiliare,
 - c) Dalla presenza di difformità urbanistiche e/o edilizie,
 - d) Dalla particolare complessità degli approfondimenti tecnici, catastali, urbanistici e/o edilizi compiuti dall'Ausiliario,
 - e) Dalla particolare difficoltà di reperire i titoli di provenienza e/o i contratti di locazione di ogni unità immobiliare, o di una pluralità di Immobili,
 - f) Dal valore di stima del compendio immobiliare omogeneo, superiore al limite massimo stabilito dall'articolo 13 del D.M. 30/05/2002,
 - g) Dalla stima di quote indivise della piena proprietà,
 - h) Dalla stima di diritti diversi dalla piena proprietà,
 - i) Da qualunque ulteriore motivata difficoltà che l'Ausiliario sottoponga all'attenzione del Giudice.

Art. 6 – Compendio immobiliare omogeneo.

1. Per compendio immobiliare omogeneo s'intende un insieme di beni immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, ovvero un gruppo di immobili appartenenti al medesimo corpo di fabbrica.

Art. 7 – Onorari per la verifica della conformità urbanistica ed edilizia e della regolarità catastale nelle procedure di espropriazione e concorsuali (art. 12, comma 1, D.M. 30/05/2002).

1. Per gli accertamenti di "Due Diligence" per la verifica della conformità urbanistica ed edilizia è dovuto l'onorario in misura fissa, variabile da un minimo ad un massimo, previsto al primo comma dell'articolo 12 del D.M. 30/05/2002, per ogni per ogni unità immobiliare oggetto di accertamento.
2. In presenza di difformità urbanistiche e/o edilizie, l'onorario di cui al primo comma può essere aumentato, su richiesta dell'Ausiliario, in applicazione dell'art. 52 del D.P.R. 30/05/2002, n°115, e dell'art. 4, comma 4, lettera c), per la valutazione sintetica e presuntiva, anche attraverso l'impiego di costi parametrici predeterminati, delle attività necessarie per la richiesta, ove possibile, della sanatoria o, in alternativa, delle opere di rimessa in pristino, o per l'indicazione sommaria di eventuali ulteriori costi non computabili preventivamente la cui determinazione è in capo ad altri soggetti.
3. Per la verifica della conformità catastale è dovuto l'onorario in misura fissa, pari al minimo tabellare previsto al primo comma dell'articolo 12 del D.M. 30/05/2002, per ogni unità immobiliare fino ad un massimo di cinque.
4. Per le attività svolte nell'ambito dello stesso procedimento, ovvero della medesima procedura, il compenso di cui al terzo comma:
 - a) È ridotto del 20% per le unità immobiliari eccedenti le prime cinque, e fino ad un massimo di dieci,
 - b) È ridotto del 40% per ogni unità immobiliare in più oltre le prime dieci.

Art. 8 – Onorari per rilievi topografici, di fabbricati ed aree fabbricabili, ecc. (art. 12, comma 2, D.M. 30/05/2002).

1. Per l'esecuzione di rilievi topografici, planimetrici ed altimetrici, comprese le triangolazioni e poligonazioni, anche finalizzati alla redazione di atti di aggiornamento cartografico, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati e aree fabbricabili, con l'uso di strumentazione elettro ottica e/o con l'impiego di tecnologia gps, all'Ausiliario sono riconosciuti i tributi per la presentazione dell'eventuale atto di aggiornamento ed è dovuto l'onorario in misura fissa, variabile da un minimo ad un massimo, previsto al secondo comma dell'articolo 12 del D.M. 30/05/2002, fatto salve difficoltà motivate come da art. 4 delle presenti "Linee Guida"
2. Per il rilievo delle planimetrie di singole unità immobiliari urbane, di fabbricati, o di porzioni di fabbricati dotati di autonomia funzionale e reddituale, è dovuto l'onorario in misura fissa, variabile da un minimo ad un massimo, previsto al secondo comma dell'articolo 12 del D.M. 30/05/2002.
3. Qualora per l'esecuzione dei rilievi di cui ai commi 1 e 2 l'Ausiliario ritenga necessario l'uso di una particolare o specifica strumentazione, ne dovrà fare istanza al Giudice per l'autorizzazione alla spesa producendone il preventivo.
4. L'onorario di cui al secondo comma comprende: il rilievo della planimetria dell'unità immobiliare, del fabbricato o della porzione di fabbricato e delle eventuali pertinenze, purché la superficie lorda complessiva di queste ultime non ecceda il 30% della superficie lorda complessiva dell'unità immobiliare, del fabbricato o della porzione di fabbricato principale; la restituzione grafica delle planimetrie con l'indicazione, per ogni locale, della destinazione, della superficie utile e dell'altezza. La restituzione grafica deve essere redatta ex novo, senza alcun ricorso alle planimetrie reperite nel corso degli accertamenti già svolti per la verifica della conformità urbanistica ed edilizia e della regolarità catastale.
5. Qualora la superficie lorda complessiva delle pertinenze ecceda il limite del 30% della superficie lorda dell'unità immobiliare, del fabbricato o della porzione di fabbricato principale, per il loro rilievo è dovuto l'onorario di cui al comma 1.
6. L'onorario per il semplice controllo delle dimensioni interne e/o esterne di singole unità immobiliari urbane, di fabbricati, o di porzioni di fabbricati dotati di autonomia funzionale e reddituale per la verifica delle superfici, della conformità urbanistica e/o edilizia e della regolarità catastale, deve intendersi compreso nel compenso determinato ai sensi dell'articolo 12 del D.M. 30/05/2002 e dell'articolo 6 delle presenti "Linee Guida".

Art. 9 – Onorari per la redazione di computi metrici (art. 11 D.M. 30/05/2002).

Per la redazione di computi metrici estimativi redatti con il procedimento analitico che si rendessero necessari in ambito edilizio, per la stima di beni immobili, o per la risposta al quesito:

- a) Per la determinazione del costo di demolizione o di rimessa in pristino di fabbricati,
 - b) Per la quantificazione del costo delle opere di finitura di edifici allo stato rustico,
 - c) Per l'applicazione, con procedimento analitico, del criterio di stima del più probabile valore di trasformazione,
 - d) Per la determinazione del costo di ricostruzione a fini assicurativi,
- spetta all'Ausiliario l'onorario determinato in applicazione dell'aliquota minima dell'art. 11 del D.M. 30/05/2002.

Art. 10 – Onorari per la stima dei beni (art. 13 D.M. 30/05/2002).

1. Per la stima sommaria esposta in una breve relazione riassuntiva e basata su elementi sintetici e globali, quali, per i fabbricati, la cubatura, la superficie globale o il numero dei vani, ovvero, per i terreni, l'estensione complessiva, è dovuto l'onorario computato, in applicazione dell'aliquota minima dell'art. 13 del D.M. 30/05/2002, ponendo a base del calcolo il valore di stima

al lordo delle detrazioni, secondo la disposizione contenuta all'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 161 delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile.

2. Per la stima particolareggiata basata su specifici criteri di valutazione e corredata di relazione motivata, e per la perizia resa nelle esecuzioni civili e nelle procedure concorsuali, è dovuto l'onorario computato in applicazione dell'aliquota massima dell'art. 13 del D.M. 30/05/2002, ponendo a base del calcolo il valore di stima al lordo delle detrazioni.

3. Nel caso di semplice giudizio stima spetta all'Ausiliario un onorario di cui al comma 2 e ridotto di un terzo, ponendo a base del calcolo il valore di stima al lordo delle detrazioni.

4. L'onorario è computato distintamente per ogni compendio immobiliare omogeneo, come definito all'articolo 5 delle presenti "Linee Guida".

5. Nel caso di perizia o di consulenza avente ad oggetto una pluralità di immobili con diversa natura o destinazione, o con caratteristiche non omogenee, o collocati in Comuni diversi, ovvero riferita a beni ubicati nel medesimo Comune ma con diverso indirizzo o numero civico, inseriti in diversi corpi di fabbrica o, pur trovandosi nel medesimo corpo di fabbrica, aventi diversa destinazione d'uso o diversa categoria catastale, destinazione o caratteristiche, l'onorario a percentuale è applicato ad ogni singola stima.

6. Nelle procedure di esecuzione immobiliare e nelle procedure concorsuali, In conformità alla sentenza della Suprema Corte n°18070 del 19/10/2012 della II^a Sezione Civile della Corte di Cassazione, a sua volta concorde con quanto già deciso, sul punto, con l'ordinanza n°10670/2001, la stima deve essere considerata "piena", ovvero "particolareggiata".

7. La prima delle sentenze richiamate ha infatti stabilito che "...per la determinazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, cui sia stato conferito l'incarico di valutare beni agli effetti dell'espropriazione forzata, si deve ricorrere al sistema di liquidazione degli onorari a percentuale...(...)..., tenendo conto del valore obiettivo dei beni...(...)...; l'attività compiuta dall'esperto deve essere, in tal caso, di stima piena, e non sommaria, non dovendosi limitare a indicare il possibile prezzo di vendita, ma a ricercare e descrivere gli elementi di identificazione degli immobili...(...)...Si può, quindi, dire che, in generale, l'onorario dell'esperto in materia di espropriazione immobiliare è quello di stima piena e non di stima sommaria, la quale non presuppone la completezza dell'indagine prima indicata, e, meno che mai, di semplice giudizio di stima, il quale è quello reso oralmente o senza particolari approfondimenti."

Art. 11 – Stima di quote indivise della piena proprietà.

1. Per la stima di una quota indivisa della piena proprietà è dovuto l'onorario previsto all'art. 13 del D.M. 30/05/2002 applicato al valore di stima dell'intera e piena proprietà indipendentemente dal valore della quota oggetto del contenzioso o della procedura esecutiva o concorsuale.

Art. 12 – Stima di diritti diversi dalla piena proprietà.

1. Per la stima di diritti diversi dalla piena proprietà è dovuto l'onorario previsto all'art. 13 del D.M. 30/05/2002 applicato al valore di stima dell'intera e piena proprietà indipendentemente dal valore della quota oggetto del contenzioso o della procedura esecutiva o concorsuale.

2. Per la stima del diritto di nuda proprietà o di usufrutto, del diritto di abitazione del coniuge superstite, del diritto di superficie, del diritto d'uso e di altri diritti reali sulla cosa altrui eseguita con il metodo finanziario, attraverso la determinazione del tasso di sconto e la capitalizzazione dei redditi futuri, spetta l'onorario in misura fissa pari al massimo previsto al secondo comma dell'articolo 7 del D.M. 30/05/2002 aumentato, in applicazione dell'articolo 4, comma 4, lettera g), delle presenti "Linee Guida", della maggiorazione consentita dall'art. 52 del D.P.R. 30/05/2002, n°115, di una percentuale richiesta dall'Ausiliario secondo un criterio di proporzionalità con riguardo al valore del diritto stimato in rapporto a quello della piena proprietà.

Art. 13 – Verifica della congruità del canone di locazione, determinazione del canone di occupazione, tabelle millesimali (art. 16 D.M. 30/05/2002).

1. Per la verifica della congruità del canone di locazione, e per la determinazione del canone di occupazione, è dovuto l'onorario in misura fissa variabile da un minimo ad un massimo, previsto dall'articolo 16 del D.M. 30/05/2002, per ogni unità immobiliare o porzione di edificio dotata di autonomia funzionale.
2. Per la redazione della tabella millesimale di proprietà generale, o di una o più delle tabelle millesimali di proprietà separata (per coperture, lastrici solari, scala, ascensore, riscaldamento, fognature, ecc..), è dovuto l'onorario in misura fissa variabile da un minimo ad un massimo, previsto dall'articolo 16 del D.M. 30/05/2002, per ogni condominio e supercondominio, o per ogni porzione di edificio o servizio di proprietà separata.
3. Per ogni tabella millesimale di proprietà separata (per coperture, lastrici solari, scala, ascensore, riscaldamento, fognature, ecc..), redatta contestualmente ed in aggiunta alla tabella millesimale di proprietà generale, è dovuto l'onorario minimo previsto dall'articolo 16 del D.M. 30/05/2002.
4. Il compenso di cui ai commi 2 e 3 non comprende il rilievo per la redazione della planimetria delle unità immobiliari o dell'edificio, da compensare in applicazione dell'articolo 7, commi: 2, 3 e, 4.

Art. 14 – Onorari a vacazione nelle procedure esecutive e concorsuali.

1. Per tutte le verifiche e gli accertamenti ulteriori richiesti all'Esperto nelle procedure concorsuali e di espropriazione immobiliare non contemplate agli articoli 7, 11, 12, 13 e 16 del D.M. 30/05/2002, quali, in via esemplificativa e non esaustiva:
 - a) Il controllo dei documenti depositati dal creditore procedente ex art. 567 C.P.C. (15),
 - b) L'esecuzione delle visure catastali, attuali e storiche dei beni interessati (20),
 - c) L'esecuzione delle ispezioni ipotecarie dei beni interessati per verifica della continuità delle trascrizioni e dell'esistenza di formalità pregiudizievoli (20),
 - d) L'accertamento dell'esistenza di contratti di locazione o di concessione in godimento dei beni interessati e loro eventuale acquisizione in copia (15),
 - e) L'acquisizione della copia dei titoli di provenienza degli immobili (10),
 - f) La verifica dell'esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale (10),
 - g) La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (10),è dovuto l'onorario determinato con il criterio residuale delle vacanze ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.M. 30/05/2002, prevedendo, indicativamente, il numero massimo di vacanze che può essere riconosciuto per ognuna delle attività elencate in quelle su esposte tra parentesi, ferma restando la possibilità per l'esperto di allegare comprovate ragioni che giustifichino il riconoscimento di un compenso maggiore.

CAPO II – LIQUIDAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI NATURA LIBERO PROFESSIONALE

Art. 15 – Attività libero professionali.

1. Per lo svolgimento di attività previste dall'incarico, o disposte con autonomo provvedimento del Giudice, ma non espressamente previste dalle tariffe dei periti e dei consulenti tecnici, l'onorario è determinato con le modalità esposte negli articoli 16, 17 e 18.

Art. 16 – Attestato di Prestazione Energetica.

1. Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.). Il compenso per la redazione dell'attestato di prestazione energetica, comprensivo della trasmissione del documento agli uffici regionali competenti, è stabilito, per ogni unità immobiliare o edificio compresi nelle classi da E.1 a E.8 del D.P.R. n°412/1993, fino ad un massimo di cinque:

- a) In euro trecento per una superficie lorda riscaldata fino a 150 mq,
 - b) In euro quattrocento per una superficie lorda riscaldata maggiore di 150 mq e fino a 250 mq,
 - c) In euro quattrocentocinquanta per una superficie lorda riscaldata maggiore di 250 mq e fino a 300 mq,
 - d) In euro seicento per una superficie lorda riscaldata superiore a 300 mq.
2. Per le unità immobiliari e gli edifici non esclusi dall'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica ma privi dell'impianto di riscaldamento il compenso di cui ai commi 1 e 2 è ridotto del 30%.
3. Il compenso di cui ai commi 1 e 2 non comprende il rilievo per la redazione della planimetria dell'unità immobiliare o dell'edificio, da compensare in applicazione dell'articolo 8 delle presenti "Linee Guida", commi da 2 a 6.

Art. 17 – Atti di aggiornamento catastale.

1. Per la redazione di atti di aggiornamento catastale, sia del Catasto Terreni che del Catasto Fabbricati, le cui attività non sono contemplate dal D.M. 20/07/2012, n°140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), l'Ausiliario provvede ad indicarne il compenso, computato in applicazione del criterio che ritiene più idoneo ed al netto degli oneri accessori e dei tributi dovuti all'erario, nel proprio elaborato peritale.
2. Le operazioni di rilievo necessarie per la redazione degli atti di aggiornamento catastale sono remunerate in applicazione dell'art. 7 delle presenti "Linee Guida": comma 1 (per gli atti di aggiornamento del N.C.T.), ovvero commi 2, 4 e 5 (per gli atti di aggiornamento del C.F.)

Art. 18 – Altre prestazioni professionali.

1. Per le ulteriori prestazioni libero professionali richieste all'Ausiliario, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'elaborazione di progetti, lo svolgimento della direzione dei lavori e/o del coordinamento della sicurezza, sia in fase di progettazione che di esecuzione, delle opere di messa in sicurezza di manufatti, edifici, porzioni di edifici e unità immobiliari; l'elaborazione di progetti di divisione, ecc., è dovuto l'onorario determinato in applicazione del D.M. 20/07/2012, n°140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).
2. L'istanza di liquidazione degli onorari di cui al comma 1 dovrà essere accompagnata da una specifica degli onorari, stilata secondo la già menzionata norma di riferimento.
3. Le spese eventualmente sostenute per la richiesta e l'emissione del visto di congruità costituiscono spese per l'adempimento dell'incarico ai sensi dell'articolo 56 del D.P.R. 30/05/2002, n°115.

CAPO III – LIQUIDAZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA ED IN CASO DI INTERRUZIONE DELLE OPERAZIONI PERITALI NELLE PROCEDURE ESECUTIVE

Art. 19 – Liquidazione provvisoria e liquidazione definitiva.

1. Il compenso dell'Esperto nelle esecuzioni immobiliari viene liquidato in via provvisoria all'udienza ex art. 569 C.P.C. successiva al deposito della perizia, a condizione che l'elaborato peritale non necessiti di integrazioni o di chiarimenti, con le seguenti modalità:
- a) Sono liquidati definitivamente tutti gli onorari non computati in base al valore di stima dei beni,

- b) Sono liquidate definitivamente tutte le spese sostenute, sia documentabili che non documentabili,
 - c) È liquidato in acconto, in misura non superiore al cinquanta per cento, il compenso computato sulla base del valore di stima dei beni, ai sensi dell'art. 161, terzo comma, ultimo periodo, delle Disposizioni di Attuazione del C.P.C.
2. È auspicabile che l'onorario in acconto sia liquidato in misura non inferiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima dei beni.
 3. Il compenso a saldo per l'attività di stima, computato sull'effettivo prezzo di aggiudicazione dei beni, è liquidato definitivamente dal Giudice all'atto dell'attestazione del Custode del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario.
 4. Ove la procedura si estingua prima che abbia luogo la vendita dei beni, il compenso a saldo rimane determinato sulla base del valore di stima.
 5. Ove, invece, la procedura non giunga all'aggiudicazione dei beni, il compenso a saldo è quantificato sulla base del prezzo a base d'asta dell'ultimo tentativo esperito.
 6. La Cancelleria provvede a comunicare tempestivamente all'Esperto l'avvenuta aggiudicazione del lotto o dei lotti posti in vendita e la chiusura anticipata della procedura esecutiva disposta ex art. 629 C.P.C. (rinuncia agli atti) o ex art. 164 bis delle Disposizioni di Attuazione del C.P.C. (antieconomicità della procedura).

Art. 20 – Liquidazione in caso di interruzione delle operazioni peritali.

1. In caso di interruzione delle operazioni peritali su disposizione del Giudice, spettano all'Esperto le spese sostenute e anticipate nell'adempimento dell'incarico e gli onorari per le prestazioni compiute in applicazione degli onorari fissi, variabili ed a vacazione, di cui al D.M. 30/05/2002, e degli articoli contenuti al Capo I ed al Capo II delle presenti "Linee Guida", quantificati modulando opportunamente la richiesta con riguardo a quanto effettivamente svolto in rapporto all'importo della tariffa.
2. Non è esclusa la possibilità del ricorso all'aumento degli onorari ai sensi dell'articolo 52 del D.P.R. 30/05/2002, n°115, ricorrendone i presupposti.